

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Termini ad "anni" e a "mesi", computo (fattispecie in tema del termine decadenziale annuale di notifica dell'appello)

Va affermato il seguente principio di diritto: per i termini determinati ad "anni" e a "mesi" trova applicazione il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum. Pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombenza andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.

### Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 20.12.2023, n. 35570

...omissis...

Fatti di causa

Il dante causa dei ricorrenti aveva formulato istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990/92 in base ai benefici accordati dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 (*omissis*). Avverso il silenzio rifiuto proponeva ricorso che la CTP respingeva, mentre la CTR dichiarava l'appello inammissibile in quanto tardivo.

I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, e l'Agenzia resiste a mezzo di controricorso. I ricorrenti hanno poi depositato memoria illustrativa in data 26 settembre 2023.

### Ragioni della decisione

Con il primo motivo si assume "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 327 e 139 c.p.c., quest'ultimo letto in combinato disposto con l'art. 149 c.p.c., comma 3".

L'art. 149 c.p.c., comma 3, stabilisce che: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto." La CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, motiva la propria decisione affermando che: "il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 46, art. 38, al comma 3, primo periodo, prescrive che: "Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 c.p.c., comma 1". La disposizione, richiamata nel testo originario, aveva il seguente contenuto: "Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati dell'art. 395, nn. 4 e 5, non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza". Per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, il citato art. 327 c.p.c., comma 1, è stato così riformulato: "Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati dell'art. 395, nn. 4 e 5, non possono proporsi dopo decorso sei mesi dalla pubblicazione della sentenza." Ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica è applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione "ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore." Tuttavia, nel conteggio dei termini processuali deve tenersi conto del cosiddetto periodo di sospensione feriale, introdotto dalla L. 7 settembre 1969, n. 742, art. 1, poi modificato dal D.L. 12 settembre 2004, n. 132, art. 16, convertito con L. 10 novembre 2014, n. 162, in base al quale, a decorrere dall'anno 2015, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio, il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso notificato il 13 novembre 2009, per cui il termine lungo per il passaggio in giudicato della appellata sentenza della CTP di Siracusa è quello di sei mesi dalla sua pubblicazione. Nella specie, la sentenza appellata è stata pubblicata il 6 dicembre 2016, per cui, tenuto conto del termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione è passata in giudicato il 6 giugno 2017 (giorno feriale). L'atto di appello è stato notificato l'8 giugno 2017 (giorno feriale) quando la sentenza era già passata in giudicato. Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello per tardività".

Osservano i ricorrenti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. La regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicché anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. Cass. 11995/2004, Cass. 12618/2006). La CTR Sicilia avrebbe dunque dovuto tenere conto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione, del momento in cui il notificante aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario. Viceversa, la suddetta avrebbe considerato rilevante quello dell'effettiva ricezione dello stesso da parte del destinatario, pur non essendo il ritardo imputabile al notificante. Dunque, avrebbe chiaramente errato la suddetta

Commissione nel prendere in considerazione esclusivamente la data dell'8 giugno 2017, che è quella della ricezione dell'atto di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, notificato a mani da parte dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Siracusa, invece che quella del 6 giugno 2017: ovvero la data in cui tale atto è stato consegnato al predetto. Pertanto, se la CTR Sicilia, avesse applicato ovvero applicato correttamente le norme in epigrafe non avrebbe di certo dichiarato inammissibile l'appello tempestivamente formulato dai ricorrenti nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c., e lo avrebbe conseguentemente dovuto accogliere.

Il motivo è fondato.

E' pacifico che l'atto d'appello venne consegnato all'ufficiale giudiziario il 6 giugno 2017, così come non risulta contestato che la sentenza appellata venne pubblicata il 6 dicembre 2015. Il decorso del termine lungo per l'impugnazione (sei mesi) determina quindi il passaggio in giudicato della sentenza in data 7 giugno 2017 (laddove espressamente, indipendentemente dall'indicazione successiva della data dell'otto giugno, di consegna al destinatario, la sentenza impugnata afferma il passaggio in giudicato il giorno 6 giugno), per cui l'ultimo giorno utile per la tempestiva notifica dell'appello risultava essere il 6 giugno 2017, proprio la data in cui la parte ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto.

Va ricordato anzitutto che l'osservanza del termine decadenziale in capo al soggetto notificante deve essere riguardato con riferimento al momento in cui egli consegna all'ufficiale giudiziario l'atto per la notifica, restando a tali effetti irrilevante la data di perfezionamento per il soggetto destinatario (nella specie il giorno 8 giugno 2017).

Va anche richiamato l'orientamento della Corte secondo cui, nell'analoga ipotesi dei termini determinati "ad anni" (equiparata a quella a "mesi" dall'art. 155 c.p.c., comma 2), si computa secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque, il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si sia verificato (Cass. 14/03/1962, n. 499 ed altre; da ultimo Cass. 1543/2018).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto "Per i termini determinati ad "anni" e a "mesi" trova applicazione il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano secondo il calendario comune, quindi secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum. Pertanto, allorché la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie atto d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombenza andrà effettuato con riferimento al momento di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre".

Nella specie, dunque, la notifica effettuata mediante consegna all'ufficiale giudiziario il giorno 6 giugno risulta tempestiva rispetto alla data del 6 dicembre dell'anno precedente.

Da quanto precede discende l'accoglimento del ricorso con assorbimento dell'altro motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà all'esame del merito e alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa che, in diversa composizione, provvederà all'esame del merito e alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---